

COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 28/06/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO ANNO 2024 / 2025. APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 19:00, nel Palazzo Comunale, previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
BETTARINI DANIELE	SINDACO	P	
PALMA DENNYS	CONSIGLIERE	P	
BAGNATORI GIOVANNA	CONSIGLIERE		AG
NARDINI NOVELLA	CONSIGLIERE	P	
MARTONE YURI	CONSIGLIERE	P	
BARONTINI CRISTINA	CONSIGLIERE	P	
MAZZONCINI CLAUDIO	VICE PRESIDENTE	P	
	DEL CONSIGLIO		
VERNACCHIO ANTONELLA	CONSIGLIERE	P	
PELLEGRINI VALERIO	PRESIDENTE DEL	P	
	CONSIGLIO		
PINELLI FABIO	CONSIGLIERE	P	
GHERARDI KATIA	CONSIGLIERE	P	
DE GREGORIO SERGIO	CONSIGLIERE	P	
GRIFO' GIACOMO	CONSIGLIERE	P	

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Risulta presente il Vice Sindaco e Assessore Esterno ANDREA TADDEI.

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Alessandro Fiaschi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valerio Pellegrini in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori i Sigg.: Yuri Martone, Novella Nardini, Sergio De Gregorio.

Per gli interventi sul presente punto vedi Verbale della Seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

"Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti, anche:

- l'art. 2, comma 12, lett. i), L. n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, L. n. 205/2017;
- il D.P.R. n. 158/1999 recante "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (d'ora in poi Delibera 363) e il relativo l'allegato A recante "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-20252 e ss.mm.ii. e il relativo allegato A (d'ora i poi MTR-2);
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A, "Testo unico per la regolazione della qualità dei rifiuti" (TQRIF)";
- il D.lgs. n. 201/2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF (d'ora in poi Delibera 386) recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

- la deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF (d'ora in poi Delibera 387) recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF (d'ora in poi Delibera 389) recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la deliberazione ARERA n. 7/2024/R/RIF recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10775 del 2023, in materia di dell'Autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative" (d'ora in poi Delibera 7);
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione ARERA n. 1/DRIF/2022, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria si accesso agli impianti di trattamento approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2024-2025";
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- Il Ddl di conversione del Dl 39/2024 ("Decreto agevolazioni fiscali"), proroga l'approvazione della tassa rifiuti 2024 e relativi regolamenti al 30 giugno 2024 il termine, peraltro già scaduto il 30 aprile 2024, per l'approvazione da parte dei Comuni dei Piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (Tari) e della tariffa corrispettiva.

- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio:

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Ritenuto:

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "A";
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "A";
- opportuno ripartire la quota fissa utenza DOMESTICA 85% utenza NON DOMESTICA 15% e variabile utenza DOMESTICA 71,5% utenza NON DOMESTICA 28,5% sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

Considerato che le scadenze TARI, 15/07/2024 e 16/09/2024 (rate di acconto) e 02/12/2024 sono già state deliberate con deliberazione Giunta Municipale n. 18 del 08/02/2024;

Visto il Piano Finanziario Economico così riepilogato:

COSTI FISSI € 557.612,00

COSTI VARIABILI € 1.385.882,00

distribuiti fra:

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE pari a 85% € 473.970,20

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE pari 15% € 83.641,80

TOTALE COSTI FISSI € 557.612,00

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE pari a 71,50% € 990.905,63

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE pari a 28,50% € 394.976,37

TOTALE COSTI VARIABILI € 1.385.882,00

TOTALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) € 1.943.494,00

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28/06/2021 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 del 25/05/2022 e 9 del 20/02/2023;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente Economico Finanziario (art. 49 I comma D. Lgs n. 267/2000);

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) la presa d'atto del Piano Finanziario degli interventi anno 2024-2025 di cui ai documenti allegati A alla presente deliberazione, predisposti per costituirne parte integrante e sostanziale relativo al servizio di gestione rifiuti urbani di cui all'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998 n. 158 e ss. mm. e ii., approvato dall'autorità di Ambito ATO Centro Toscana, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4/2024 (allegato A);
- 2) di dare atto che le premesse e gli allegati TARIFFADOMESTICA FISSA E VARIABILE E COEFFICIENTI KA E KB (allegato B), TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE FISSA E VARIABILE E COEFFICIENTI KC E KD (allegato C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024, è pari ad Euro 1.943.494,00;
- 4) **di prendere atto** che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
- 5) di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2024 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2024;
- 6) **di stabilire** che le tariffe TARI 2024 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2024;
- 7) di trasmettere il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 8) **di dare atto** che sulla presente deliberazione è apposto il parere dell'Organo Collegiale di Revisione;
- 9) **Visti** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'Art. 3 D.L. 174/2012."

Con voti 8 Favorevoli, 3 Contrari (Pinelli, Gherardi, De Gregorio), 1 Astenuto (Grifò);

DELIBERA

- 1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;
- 2) di dare atto che:
 - sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);
- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutivo decorso 10 giorni dalla fine della pubblicazione (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);
- Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000;
- Il Consiglio Comunale con voti: 8 Favorevoli, 3 Contrari (Pinelli, Gherardi, De Gregorio), 1 Astenuto (Grifò) approva l'immediata eseguibilità dell'Atto;

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente del Consiglio Comunale Valerio Pellegrini Il Vice Segretario

Dott. Alessandro Fiaschi
